

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FANELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1966

Assegno di previdenza a favore dei Presidenti dei Consigli provinciali e dei Sindaci dei Comuni democraticamente eletti

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge relativo ad un assegno di previdenza in favore dei Presidenti dei Consigli provinciali e dei Sindaci dei comuni della Repubblica, democraticamente eletti, è frutto di attenta disamina e di molteplici considerazioni sulla importanza, di vasta portata, che riveste l'attività pubblica connessa ai cennati due istituti giuridici più autorevoli del nostro ordinamento locale.

E al proponente l'iniziativa appare ora tempestivamente opportuna apprestandosi la Nazione, in questo periodo, a commemorare il ventennio della istituzione della Repubblica italiana, la cui concretezza fu ancora più possibile per i sacrifici e l'eroismo delle forze della resistenza.

Le attribuzioni che competono al Presidente del Consiglio provinciale ed al Sindaco, a termine del vigente testo unico della legge comunale e provinciale e di altre norme inserite in leggi speciali, non completano la più vasta attività di cui sono onerati i detti organi e che va dai più disparati casi di carattere individuale alle più numerose e complesse esigenze di gruppi e di collettività dell'ente territoriale.

È indubbio che, in conseguenza di tanto, viene ridotto l'apporto professionale-economico di coloro che, nel precipuo pubblico interesse, dipendono diuturnamente tempo ed energia.

E come, sulla base di siffatte considerazioni, il legislatore ha facultato i consessi di questi due enti locali a poter attribuire ai suoi amministratori una indennità di carica, così appare equo, sullo stesso fondamento, garantire ai rispettivi capi, sui quali grava il maggior onere della pubblica funzione, un trattamento previdenziale, nel modo e nella misura indicati nel disegno di legge.

La retroattività della norma giuridica, prevista dal disegno di legge all'atto delle prime consultazioni popolari per la democratica elezione dei Consigli provinciali e comunali, trova ragione su concetti di equità e, anche, e soprattutto, sulla considerazione che i titolari delle dette cariche, nel periodo immediatamente successivo alla cessazione dello stato di guerra, furono soggetti a gravosi impegni per lo studio e l'attuazione delle iniziative per la ricostruzione del Paese.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai Presidenti dei Consigli provinciali ed ai Sindaci dei Comuni regolarmente eletti, che abbiano compiuto il 55° anno di età, è concesso un assegno mensile di previdenza nella misura seguente:

a) Presidenti dei Consigli provinciali, Sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia, e Sindaci dei Comuni con oltre 100.000 abitanti: lire 50.000 per il periodo complessivo di anni 8 di carica, più lire 5.000 per ogni anno di funzioni in più sino al massimo di lire 80.000;

b) Sindaci dei Comuni con oltre 50.000 abitanti: lire 30.000 per i primi 8 anni di funzione, più lire 3.000 per ogni anno di carica sino ad un massimo di lire 50.000;

c) Sindaci dei Comuni con oltre 10.000 abitanti: lire 20.000 per i primi 8 anni di funzione, più lire 2.000 per ogni anno di carica in più sino al massimo di lire 30.000;

d) Sindaci dei Comuni al di sotto di 10.000 abitanti: lire 15.000 per i primi 8 anni di funzione, più lire 1.000 per ogni anno di carica fino al raggiungimento di un massimo di lire 25.000.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul bilancio della Cassa di previdenza degli Enti locali.

Art. 3.

I contributi mensili dovuti per legge saranno a carico delle Province e dei Comuni per gli amministratori che non hanno percepito alcun compenso, mentre saranno per metà a carico dei bilanci comunali e provinciali e per l'altra metà a carico dell'interessato per coloro i quali hanno percepito e percepiscono l'indennità di carica.

Art. 4.

Per gli amministratori che non hanno raggiunto il minimo necessario per percepire l'assegno di previdenza, gli anni prestati nelle funzioni di Presidente dei Consigli provinciali e di Sindaco saranno cumulabili a tutti gli effetti per le altre pensioni e Casse di previdenza dello Stato e degli Enti locali.

Art. 5.

Le norme regolamentari per il funzionamento della Cassa di previdenza saranno emanate dal Ministero del tesoro di concerto con il Ministero dell'interno entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

Art. 6.

La presente legge decorre dal giorno del rinnovo dei Consigli comunali con il sistema delle libere elezioni e per i Consigli Provinciali dal giorno dell'insediamento delle Deputazioni provinciali.